

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 2014****relativa all'immissione sul mercato, per usi essenziali, di biocidi contenenti rame***[notificata con il numero C(2014) 4062]*

(I testi in lingua danese, estone, finlandese, francese, inglese, italiana, lettone, maltese, neerlandese, polacca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2014/395/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi ⁽²⁾, è stato notificato l'uso del rame anche per i tipi di prodotti 2, 5 e 11, come definiti all'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽³⁾.
- (2) Non è stato presentato nessun fascicolo completo entro le scadenze previste a supporto dell'inclusione del rame nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Conformemente alla decisione 2012/78/UE della Commissione, del 9 febbraio 2012, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁴⁾, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il rame non deve più essere immesso sul mercato per l'uso nei tipi di prodotti 2, 5 o 11 a partire dal 1° febbraio 2013.
- (3) A norma dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito hanno presentato domande distinte alla Commissione per ottenere l'autorizzazione a consentire l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame per una serie di usi.
- (4) La Commissione ha pubblicato le domande per via elettronica.
- (5) Dalle domande pervenute emerge che la trasmissione della legionella è stata associata, in particolare, all'uso di acqua come acqua potabile, per usi igienico-sanitari nonché nelle torri di raffreddamento. Inoltre, si deduce che la legionella può avere conseguenze letali, soprattutto fra i gruppi più vulnerabili come i degenti di strutture ospedaliere. In base alle domande, la scelta di un idoneo sistema di controllo del rischio legionella è complessa e dipende da una serie di parametri quali le caratteristiche progettuali, l'età e la complessità del sistema nonché la composizione chimica dell'acqua.

⁽¹⁾ GUL 325 dell'11.12.2007, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 228 dell'8.9.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 38 dell'11.2.2012, pag. 48.

- (6) Da alcune domande, risulta anche che i biocidi contenenti rame sono utilizzati per prevenire la proliferazione di organismi nell'acqua delle piscine che possono causare numerose infezioni.
- (7) Inoltre, da alcune domande si deduce che i biocidi contenenti rame sono usati per prevenire la proliferazione di organismi nella presa d'acqua principale delle piattaforme offshore di petrolio e gas e di altri impianti marini e costieri, dove tale uso è indispensabile per garantire la continuità dell'afflusso di acqua destinata anche alla trasformazione e alla produzione di acqua potabile e acqua per usi igienico-sanitari nonché all'estinzione di incendi, poiché l'interruzione del flusso potrebbe risultare letale per la salute e la sicurezza del personale dell'impianto.
- (8) Infine, si evince da alcune delle domande, che i biocidi contenenti rame sono utilizzati per prevenire la proliferazione di organismi nelle principali prese d'acqua delle navi, dove tale uso è essenziale per evitare di bloccare la presa dell'acqua utilizzata nell'intero sistema di tubature e canalizzazioni della nave. Ciò comprende le parti interne di tutte le tubature, come il sistema di protezione antincendio, vitale per il funzionamento sicuro della nave.
- (9) Durante la consultazione pubblica non sono state formulate osservazioni in merito alle domande suddette. Gli Stati membri che hanno trasmesso le domande hanno sostenuto che, nel loro territorio, è necessario disporre di un numero sufficiente di alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico per tenere sotto controllo la legionella o altri organismi nocivi e, in alcuni casi, ridurre il rischio di bloccare l'afflusso nella presa d'acqua principale degli impianti offshore, di altri impianti marini e costieri o delle navi.
- (10) Pertanto, è probabile che il divieto dell'uso di biocidi contenenti rame nel controllo della legionella o di altri organismi nocivi, oppure nei casi in cui possano essere utili per la prevenzione della proliferazione di organismi nelle prese d'acqua delle piattaforme offshore di petrolio e gas, di altri impianti marini e costieri o delle navi, costituisca un grave rischio per la salute pubblica negli Stati membri interessati. Inoltre, il costo logistico e pratico di disattivare o sostituire gli attuali sistemi a base di rame può rivelarsi proibitivo in molti casi. Se fattibile, la sostituzione può richiedere un certo periodo di tempo. Attualmente è pertanto necessario concedere le deroghe richieste per usi essenziali.
- (11) Tuttavia, a meno che non sia presentata senza indugio una domanda completa per l'approvazione dell'uso del rame nei tipi di prodotti pertinenti, è auspicabile che gli utilizzatori di biocidi contenenti rame adottino metodi alternativi per il controllo della legionella o per la prevenzione della proliferazione di organismi. È quindi opportuno richiedere che, in questo caso, gli utilizzatori degli Stati membri in questione siano informati attivamente e tempestivamente in modo da consentire loro di garantire l'effettiva applicazione di tali metodi alternativi prima che i biocidi contenenti rame siano ritirati dal mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito possono autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti rame (n. CE 231-159-6, n. CAS 7440-50-8) per gli usi indicati nell'allegato della presente decisione.
2. Se i fascicoli per l'approvazione del rame per i tipi di prodotti pertinenti per tali usi sono presentati e ritenuti completi dallo Stato membro di valutazione al più tardi entro il 31 dicembre 2014, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino alle scadenze di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾ nei casi in cui un principio è approvato o meno.
3. Nei casi diversi da quello di cui al paragrafo 2, il Belgio, la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Francia, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo, Malta, la Polonia, la Finlandia, la Svezia e il Regno Unito possono continuare a consentire tale immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali essi garantiscano che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli utilizzatori siano attivamente informati sull'imminente necessità di adottare metodi alternativi efficaci per i relativi fini.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione

ALLEGATO

USI CHE GLI STATI MEMBRI ELENCATI DI SEGUITO POSSONO AUTORIZZARE, FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

N.	Stato membro	A	B	C
		Tipo di prodotto 2	Tipo di prodotto 5	Tipo di prodotto 11
1	Irlanda	Per il controllo delle legionelle nell'acqua per uso umano, ad esempio per usi igienico-sanitari.	Per il controllo delle legionelle nell'acqua potabile.	—
2	Estonia	—	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
3	Italia	Per il controllo delle legionelle nell'acqua per uso umano, ad esempio per usi igienico-sanitari.	Per il controllo delle legionelle nell'acqua potabile.	Per il controllo delle legionelle nelle torri di raffreddamento. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
4	Polonia	—	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
5	Francia	Per il controllo delle legionelle e di altri organismi nocivi nell'acqua di piscine private.	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
6	Belgio	Per il controllo delle legionelle nell'acqua per uso umano, ad esempio per usi igienico-sanitari.	Per il controllo delle legionelle nell'acqua potabile.	Per il controllo delle legionelle nelle torri di raffreddamento Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
7	Regno Unito	Per il controllo delle legionelle e di altri organismi nocivi nell'acqua per piscine e vasche per animali.	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.

N.	Stato membro	A	B	C
		Tipo di prodotto 2	Tipo di prodotto 5	Tipo di prodotto 11
8	Germania	—	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
9	Lettonia	—	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
10	Finlandia	—	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
11	Lussemburgo	—	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
12	Svezia	—	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
13	Danimarca	—	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.
14	Malta	Per il controllo delle legionelle nell'acqua per uso umano, ad esempio per usi igienico-sanitari.	—	Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni delle piattaforme di petrolio e gas e altri impianti marini e costieri. Per la prevenzione di bioincrostazioni nelle prese e nelle pompe dell'acqua in tutto il sistema di tubature e canalizzazioni di una nave.